

T.A. ^{cc} 1283/07 100/10

CORIA

38/07

Cron. n.

249

Rep. n.

249

Est. di

M.S. FUSILLO

Oggetto:

RISARCIMENTO

DANNI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO

Presidente

dott. Maria Silvana FUSILLO

Giudice delegato

dott. Ing. Pietro E. DE FELICE

Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 38/07 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*,
passata in decisione all'udienza collegiale del 17/05/010 e vertente

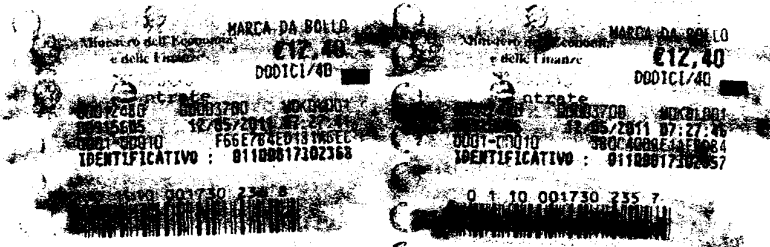
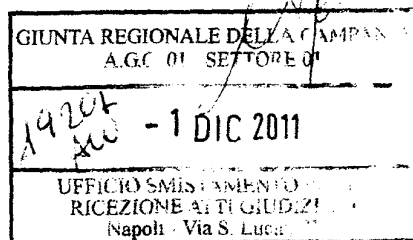
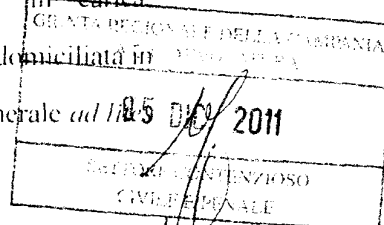
t r a

S.n.c. Euroimpianti di Petrizzo Tommaso e Figlio, in persona del legale
rappresentante, con sede in Agropoli, via Taverna, 46, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Luca Errico e Francesco Palladino, elettivamente domiciliati
presso lo studio dell'avv. Luigi Vitagliano sito in Napoli, via Toledo, 16,
per mandato a margine del ricorso: P. IVA: 03641950658

RICORRENTE

e

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica
rappresentato e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, elettivamente domiciliata in
Napoli, via S. Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale ad litem
e provv. autorizzativo:



142 EL
14 ATTORIB
AL PILLAJINO
12 MAG. 2011

RESISTENTE

C o n c l u s i o n i

Ricorrente: previo accertamento della sua responsabilità per mancata manutenzione dell'alveo, condannarsi la Regione, al risarcimento dei danni. Spese con attribuzione.

Regione: rigettarsi la domanda per carenza di legittimazione passiva della Regione e perché inammissibile, infondata e non provata. Spese.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 20/03/2007 e rinotificato il 7/10/07 ex art. 176 RD 1775/1933, la S.n.c. Euroimpianti di Petrizzo Tommaso e Figlio, in persona del legale rappresentante, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e ha esposto che, in occasione delle forti piogge della notte tra il 21 e il 22/10/2005, l'acqua, mista a fango e detriti, esondata dal fiume "Testene" e dai suoi affluenti, ha invaso i fondi vicini e numerosi locali commerciali, tra cui la sede della la S.n.c. Euroimpianti, causando danni alle strutture, ai macchinari e alle attrezzature ivi depositate; che la Regione da molti anni non provvedeva alla pulizia dell'alveo, ostruito da detriti e sterpaglie, che impedivano il deflusso delle acque, con conseguenti esondazioni in ipotesi di abbondanti precipitazioni meteoriche. La società ricorrente ha chiesto, pertanto, che, previo accertamento della responsabilità per mancata manutenzione, la Regione Campania sia condannata al risarcimento dei danni, quantificati in complessive € 49.229.88, secondo quanto stimato dai consulenti di parte, oltre interessi e rivalutazione.

La Regione Campania si è costituita, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la Provincia di Salerno, subentrata alla Regione negli obblighi di manutenzione dei corsi d'acqua: ha

chiesto, quindi, il rigetto della domanda, sostenendo che il danno era stato conseguenza delle eccezionali precipitazioni e non del difetto di manutenzione dell'alveo.

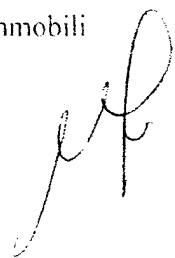
La causa, istruita mediante la produzione di documenti e l'assunzione di prova testimoniale, è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania in ordine alle controversie aventi ad oggetto i danni da esondazione del torrente "Testene", che è un corso d'acqua naturale. Infatti, l'art. 2, lett. e), del d. p.r. 15.1.72 n. 8, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto l'alveo in questione rientri nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne sia stato operato il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588; TSAP 10.5.99 n. 65). L'art. 11 della legge n. 183/1989 prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. L'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque

pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti tale compito di sua diretta competenza. I fatti per i quali si procede sono posteriori al mutamento di competenze, determinato dall'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, per le regioni che, come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica distribuzione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), che, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, ha previsto che dal 1°7.99 e sino a quando la Regione non abbia adottato la legge di puntuale individuazione delle competenze trasferite agli enti minori e di quelle conservate in testa ad essa, il potere-dovere di manutenzione dei corsi d'acqua grava sulla Regione. mutamento di competenze peraltro non ancora attuato concretamente non essendosi ancora verificato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, cui avrebbe dovuto provvedere la Regione con la legge di distribuzione delle competenze (art. 3, c. 3°, d. lgs. n. 112/98), e a cui è subordinato l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. Ne consegue l'esclusiva legittimazione passiva della Regione, cui spettava la manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza dell'alveo all'epoca dei fatti e che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione.

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali (testi Chiarelli, Bello), dal verbale di constatazione della Polizia Municipale e dalle due relazioni tecniche prodotte, con le allegate fotografie, emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. In particolare, è stato accertato che il 22/10/2005, a seguito di abbondanti precipitazioni, le acque del torrente "Testene", rotti gli argini, invasero gli immobili



sottostanti, e, in particolare, il locale interrato di parte ricorrente, di circa 100 mq, destinato a deposito di attrezzature e di materiali per l'impiantistica termoidraulica. Lo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo era all'epoca pessimo, atteso che da tempo esso non era stato oggetto di alcun intervento di pulizia ed espurgo, con la conseguenza che si era accumulata un gran quantità di sedimenti alluvionali e detriti, con rilevante riduzione della sezione idraulica ed innalzamento del letto dell'alveo, per di più invaso da vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere. Le acque defluirono, quindi, con difficoltà, ed esondarono, rompendo gli argini fatiscienti. La Regione non ha provato che le precipitazioni, sicuramente abbondanti, ebbero carattere eccezionale, e deve ritenersi che non si sarebbe verificata l'esondazione se l'alveo si fosse trovato in buone condizioni di manutenzione, ovvero con sezioni libere da arbusti e da vegetazione spontanea, e con argini in buono stato. Vi è prova, viceversa del pessimo stato di manutenzione e delle carenze strutturali dell'alveo, accertate da questo TRAP in analoghi giudizi risarcitori per danni derivati dallo stesso evento alluvionale. Non sussiste, pertanto, l'esimente di responsabilità prevista dall'art. 2051 cc, invocata dalla Regione.

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente. Per quanto riguarda la prova di tale danno, si rileva che quest'ultima ha prodotto il verbale di constatazione della Polizia Municipale di Agropoli, due perizie di parte, corredate da fotografie dei luoghi, e fatture relative ai beni danneggiati. I danni accertati sono relativi alle murature, all'intonaco, all'impianto elettrico del locale, nonché alla perdita dei beni strumentali e dei componenti per gli impianti depositati nello stesso. Inoltre, devono essere considerate le spese necessarie per lo sgombero del materiale, la rimozione, del fango e la tinteggiatura delle superfici murarie. Infine, va liquidato, in via equitativa, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività, il danno

derivato dall'interruzione dell'attività commerciale. In assenza di prova, nulla può essere attribuito per perdita di contratti in corso o per danno da ritardo nella consegna dei lavori, né per "costo opportunità" e per danni subiti per beni di proprietà di terzi, in deposito gratuito, che sarebbero stati risarciti dalla ditta istante, tutti danni genericamente indicati dal consulente di parte. Non vi è prova, inoltre, della sussistenza di un danno all'immagine subito dalla società, etiologicamente collegato all'evento dannoso per cui è causa. Va rigettata, pertanto, per tali parti, la domanda risarcitoria.

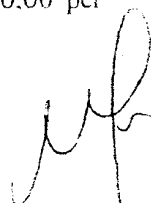
Sulla base di tali elementi, considerate le fatture in atti, le presumibili spese di ripristino del locale allagato e dei beni mobili ivi depositati, quali risultano dalla perizia e dalle fotografie, tenute presenti le valutazioni operate dai consulenti di parte, che si ritengono eccessive, sulla base delle nozioni tecniche proprie di questo Collegio, si ritiene equo liquidare, in via equitativa e all'attualità, la somma di € 6.000,00 per il ripristino dei locali e la rimozione del fango e dei materiali, € 10.000,00 per i materiali andati perduti, e di € 8.000,00 per il danno da lucro cessante per interruzione dell'attività, e, quindi, la somma di complessive € 24.000,00, oltre interessi al tasso medio del 3% dal 22/10/2005 al saldo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da S.n.c. Euroimpianti di Petrizzo Tommaso e Figlio, contro la Regione Campania +1, così provvede:

- condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 24.000,00 in favore di S.n.c. Euroimpianti di Petrizzo Tommaso e Figlio, oltre interessi come in motivazione, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dalla società ricorrente, che si liquidano in complessive € 4.500,00, di cui € 500,00 per esborsi, € 1.600,00 per



diritti, € 2.400.00 per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Luca Errico e Francesco Palladino, dichiaratisi antistatari.

FE.
28-1-11

- Così deciso in Napoli il 21/06/2010.

IL GIUDICE EST.

Enrico Gallorini

IL PRESIDENTE

Luca Errico

CANCELLIERE - pos. CC. C1
(Enrico Gallorini)

Enrico Gallorini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL PRESIDENTE

Luca Errico

Notif. int. aut.
in data 8/3/2011
Napoli, 13/4/2011

Enrico Gallorini

Agenzia delle Entrate	
Ufficio Napoli I	
Aut. Circolare Ampliande	
L. 10/10/2009	
Cod. Trib. Napoli	
Imp. I	828,00
Imp. II	29,21
Imp. III	5,10
TOT	862,40
Regol. I	3.1.11
N. 70	

Enrico Gallorini

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi esecuzione ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di conservarvi quando ne siano
legalmente richiesti.
La presente copia conforme all'originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

PALLADINO
procuratore di ATTORREZIONE
Napoli, li 19 MAG. 2011

IL CANCELLIERE c1
76 Angelo PICCOLO -

La presente copia composta di n. 4, fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 19 MAG. 2011
Napoli, 19 MAG. 2011



IL CANCELLIERE c1
- Angelo PICCOLO -

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avvocato FRANCESCO PALLADINO
procuratore come in atti, io, sottoscritto, Ufficiale
Giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di
NAPOLI, ho notificato il
suesteso atto facendone avere copia a:

REGIONE CAMPANIA, IN PERSONA DEL
PRESIDENTE P.T.

C/O AVV. ALBA DI LASCIO
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA
ALA VIA S. LUCIA N. 81
PALAZZO DELLA REGIONE
- NAPOLI -

AMANI -

La Uff. Giud. ha ricevuto la presente copia ed è stato
costituito in copia e man
dell'originale

Teresa Anna Turchi

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto